

PROTOCOLLO DI INTESA

per la realizzazione di elevate sinergie nelle attività clinico-assistenziali, di ricerca clinica e di ricerca applicata nel campo biomedico, con particolare riferimento alla biologia molecolare ed alle biotecnologie avanzate, nei servizi ad alta tecnologia a supporto della ricerca, basati su piattaforme tecnologiche di ultima generazione di genomica e post-genomica, con applicazioni in ambito oncologico (prevenzione, diagnosi e terapie dei tumori solidi e non), nelle malattie genetiche ereditarie ed acquisite, incluse quelle rare e metaboliche, nello screening neonatale esteso (SNE) delle malattie metaboliche ereditarie nonché della fibrosi cistica

TRA

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta regionale, anche nella qualità di Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro del SSR, nominato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 luglio 2017;

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II", in persona di.....;

E

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "FEDERICO II", in persona di

E

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A. , in persona di

E

CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE S.C. A R.L., in persona di

PREMESSO:

a) che la Regione Campania è impegnata a promuovere le attività clinico-assistenziali, di ricerca clinica e di ricerca applicata nel campo biomedico, con particolare riferimento alla biologia molecolare ed alle biotecnologie avanzate, nei servizi ad alta tecnologia a supporto della ricerca, basati su piattaforme tecnologiche di ultima generazione di genomica e post-genomica, con applicazioni in ambito oncologico (prevenzione, diagnosi e terapie dei tumori solidi e non), nelle malattie genetiche ereditarie ed acquisite, incluse quelle rare e metaboliche, nello screening neonatale esteso (SNE) delle malattie metaboliche ereditarie nonché della fibrosi cistica;

b) che la Regione Campania, per il tramite della società Sviluppo Campania S.p.A., è titolare di una quota pari al 60% del capitale sociale della società Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l., costituita in data 28 novembre 1983, allo scopo di *“effettuare ricerca scientifica e tecnologica di interesse pubblico per lo sviluppo di attività economiche e sociali produttive”* ed operante statutariamente, senza perseguire finalità di lucro, nei seguenti ambiti di competenza: (i) ricerca nel campo della biologia molecolare e delle biotecnologie avanzate; (ii) servizi ad alta tecnologia a supporto della ricerca nei settori di competenza, basati su piattaforme tecnologiche di ultima generazione di genomica e post-genomica; (iii) alta formazione nelle biotecnologie avanzate e nella medicina molecolare; (iv) promozione della diffusione della cultura scientifica e tecnologica per favorire gli scambi di conoscenze tra gli Enti legati al settore della ricerca e per lo sviluppo delle biotecnologie; (v) trasferimento tecnologico, nei settori di interesse, anche attraverso la creazione di spin-off di azienda; (vi) produzione di beni (prototipi, reagenti, *fine chemicals*, molecole farmacologicamente e biologicamente

attive, su piccola scala) nel campo delle biotecnologie avanzate;

c) che la società Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l. è partecipata anche dai seguenti enti pubblici: Città Metropolitana di Napoli, titolare di una quota del capitale sociale della società pari al 18,57%; Comune di Napoli, titolare di una quota pari al 9,86%; Università degli Studi di Napoli "Federico II", titolare di una quota pari al 7,14%; Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Napoli, titolare di una quota pari al 4,43%;

d) che l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II", ente di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001, è un'Azienda dotata di autonoma personalità giuridica, classificata nell'ambito dei presidi a più alta complessità assistenziale, la cui attività si conforma al modello assistenziale unico di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 517 del 21.12.1999, ed è disciplinata, quanto ai rapporti di natura giuridica e finanziaria tra Regione Campania e Università degli Studi di Napoli "Federico II", dal vigente Protocollo d'intesa, approvato con decreto n. 48 del 10 giugno 2016 del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro del SSR e pubblicato sul BURC n. 42/2016, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 517 del 21.12.1999. In virtù del menzionato Protocollo d'intesa, l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" concorre sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università che al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, attraverso l'efficace e sinergica integrazione delle attività assistenziali con quelle di formazione e ricerca. Presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" operano attualmente numerosi Centri regionali di riferimento, quali, tra gli altri, il Centro di coordinamento regionale per le

Malattie Rare, con relativo Registro, il Centro di riferimento Tumori Rari ed il

Centro di riferimento per il Trapianto di midollo osseo e di cellule staminali

emopoietiche.

CONSIDERATO:

a) che in applicazione dei principi generali in materia di capacità giuridica e di agire degli enti pubblici l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" può rendersi acquirente di partecipazioni in società nel rispetto della normativa di riferimento;

b) che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 19.08.2016, *"l'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente [...], che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto"*;

c) che, a mente dell'articolo 8 del vigente statuto della società Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l., *"è ammesso il trasferimento di quota del capitale sociale solo a soggetti che hanno i requisiti per l'ammissione quali soci, subordinatamente alla procedura statutaria di ammissione"* e che *"le quote sociali dei soci pubblici non sono trasferibili che ad altri Enti pubblici, fondazioni pubbliche, Università"*;

d) che la procedura statutaria di acquisizione della qualità di socio della società Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l. è disciplinata dall'articolo 6 del

vigente statuto societario, il quale prevede che gli enti e gli imprenditori che intendono diventare soci della società consortile devono avanzare domanda scritta, indirizzata al consiglio di amministrazione; tale domanda sarà esaminata dal consiglio di amministrazione e dal comitato tecnico-scientifico e, in caso di parere favorevole di entrambi gli organi, sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea;

e) che l'articolo 6 della legge regionale della Campania n. 20 del 23.12.2015 così dispone:

“1. Al fine di attuare quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), la Giunta regionale avvia le procedure necessarie, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto societario nonché di quanto eventualmente disposto dal Commissario ad acta per la gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, per la trasformazione di CEINGE scarl in Fondazione di partecipazione senza scopo di lucro con i medesimi scopi statutari.

2. Dalla trasformazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale”.

f) che, nelle more della trasformazione in Fondazione di partecipazione senza scopo di lucro, la società Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l., già riconosciuta, fin dal 2001, con deliberazione del Consiglio regionale n. 112/4 del 04.06.2001, su conforme proposta della Giunta regionale (delibera n. 49 del 05.10.2000), quale Centro di riferimento regionale per la biologia molecolare clinica-genetica di laboratorio e la diagnostica di malattie congenite

del metabolismo e già individuata, fin dal 2008, con deliberazione di Giunta regionale n. 1298 del 01.08.2008, quale Presidio di riferimento regionale per la diagnostica biochimica e genetico-molecolare delle malattie rare, ha avanzato – con nota del 5 settembre 2016 – richiesta di parere alla Regione Campania propedeutico all’*iter* per il riconoscimento come IRCCS;

RILEVATO:

a) che l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” ha interesse a divenire socio della società Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l., attese le possibili e rilevanti sinergie attivabili tra i due enti;

b) che l’integrazione delle attività clinico-assistenziali, di ricerca e dei servizi ad alta tecnologia a supporto della ricerca, tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” e la società Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l., risulta coerente con gli indirizzi politico-strategici della Regione Campania, non solo sotto il profilo della razionalizzazione delle risorse, ma anche e soprattutto in termini di efficacia nel perseguimento della missione istituzionale di entrambi gli enti;

c) che, parallelamente, la società Sviluppo Campania S.p.A., in linea con l’indirizzo politico-strategico del socio unico Regione Campania, è disponibile ad alienare la propria partecipazione nel capitale sociale della società Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l. all’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”, al fine di consentire ai due enti lo sviluppo di elevate sinergie nelle attività clinico-assistenziali, integrate con quelle di formazione e di ricerca clinica ed applicata nel campo biomedico;

d) che l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha, invece, interesse a mantenere il proprio *status* di socio di minoranza della società Ceinge

Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l., per le rilevanti sinergie già in essere tra i due enti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica nel settore dell'ingegneria genetica e delle altre biotecnologie avanzate, e si dichiara al contempo intenzionata ad acquisire le quote dei soci Città Metropolitana di Napoli, Comune di Napoli e Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Napoli, laddove tali enti manifestassero l'intenzione di cedere la propria partecipazione nella società Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l., anche in virtù delle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 19.08.2016, in materia di partecipazioni non strategiche, rispetto alle finalità istituzionali degli enti proprietari;

PRESO ATTO:

a) che il 9 maggio 2003 l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e la società Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l. hanno sottoscritto una convenzione per lo sviluppo in comune di ricerche ed attività nel campo della genomica strutturale e funzionale, della post-genomica e delle biotecnologie avanzate, nonché in settori disciplinari correlati, ivi incluse le attività di formazione e di trasferimento tecnologico, convenzione rinnovata, per 9 anni, in data 29 maggio 2013;

b) che fin dall'anno 2003, tra la Regione Campania e la società Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l. sono stati stipulati Protocolli di intesa aventi ad oggetto l'attività di consulenza e supporto tecnico, svolta per conto delle aziende sanitarie pubbliche in materia di genetica e di diagnostica di malattie congenite del metabolismo;

c) che negli ultimi anni, tra le diverse aziende sanitarie pubbliche del S.S.R., l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" è quella che ha maggiormente

usufruito delle attività di consulenza e supporto tecnico, in materia di genetica

e di diagnostica di malattie congenite del metabolismo, oggetto dei Protocolli di

intesa richiamati *sub* lettera b);

d) che in virtù del contratto di locazione ultranovennale del 3 dicembre 1999 del

notaio Paolo Aponte di Napoli, ivi registrato il 15 dicembre 1999, rep. n. 5055,

raccolta n. 1827, l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" ha concesso in

locazione trentennale alla società Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l. il

suolo in Napoli, località "Cappella Cangiani", esteso circa diciassette metri

quadrati, sul quale è stato poi realizzato l'edificio attualmente sede del centro

di ricerca della società consortile;

e) che il citato contratto di locazione prevede, tra l'altro, che: (i) *"allo scadere del*

termine della locazione il centro ed ogni altro manufatto all'epoca esistente

dovrà essere consegnato all'Università degli Studi di Napoli «Federico II» in

quanto unica ed esclusiva proprietaria del complesso di suolo e fabbricati"; (ii)

che *"nessun corrispettivo, ivi compreso quello di cui all'articolo 935 c.c., potrà*

mai competere al «Ceinge», per cui l'Università degli Studi di Napoli «Federico

II» rientrerà in possesso del complesso senza il pagamento di alcuna somma";

(iii) che *"il «Ceinge» resta inoltre espressamente obbligato a devolvere, senza*

alcun corrispettivo, all'atto del suo scioglimento e comunque della cessazione

di ogni sua attività, all'Università degli Studi di Napoli «Federico II» tutti i beni

mobili finanziati con l'intervento della ex Agensud, del MURST e di altri

finanziamenti pubblici";

f) che il valore al 30 giugno 2013 della quota pari al 60% del capitale sociale

della società Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l., ora in possesso della

società Sviluppo Campania S.p.A., è stato oggetto di stima peritale giurata, da

parte di professionista abilitato, nell'ambito della *"Relazione di stima ai sensi*

dell'art. 2343 ter c.c. del valore delle azioni della società E.F.I. Ente Funzionale

per l'Innovazione e lo Sviluppo Regionale S.p.A. in liquidazione"; tale relazione

di stima è stata redatta in occasione del conferimento, da parte del socio unico

Regione Campania, delle azioni della società E.F.I. Ente Funzionale per

l'Innovazione e lo Sviluppo Regionale S.p.A. in liquidazione, già titolare della

partecipazione nel capitale della società Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a

r.l., nella società Sviluppo Campania S.p.A., la quale ha poi incorporato per

fusione la predetta E.F.I. Ente Funzionale per l'Innovazione e lo Sviluppo

Regionale S.p.A. in liquidazione, divenendo così titolare diretta della

partecipazione nel capitale sociale della società Ceinge Biotecnologie

Avanzate S.c. a r.l.;

g) che nell'ambito della richiamata relazione giurata di stima, il perito ha ritenuto

congruo effettuare la valutazione della partecipazione nel capitale della società

Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l. con il metodo del patrimonio netto ai

sensi dell'articolo 2426, comma 1, punto 4), c.c.;

h) che la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del

Sistema Sanitario Regionale e la società Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a

r.l. hanno raggiunto una definizione di massima per la risoluzione di tutte le

controversie sorte *inter partes*, secondo quanto attestato dalla lettera del

Ceinge del 20.09.2017, dalla risposta della Direzione Generale per la Tutela

della Salute del 13.10.2017, prot. n. 674399, e dalla lettera del Ceinge del

23.10.2017, registrata al prot. n. 746066 del 13/11/2017 della Direzione

Generale per la Tutela della Salute e, da ultimo, dal verbale del Consiglio di

Amministrazione del Ceinge del 20/11/2017;

i) che il Consiglio di Amministrazione della società Ceinge Biotechnologie

Avanzate S.c. a r.l., nella stessa adunanza del 20/11/2017, ha assunto, tra

l'altro, anche le seguenti deliberazioni:

- approvazione della situazione economico-patrimoniale della società

aggiornata al 31.10.2017;

- affidamento ad una primaria società di revisione dell'incarico di

svolgere una "procedura di revisione concordata" avente ad oggetto la

debitoria risultante dalla situazione economico-patrimoniale della

società aggiornata al 31.10.2017;

- redazione del preconsuntivo 2017 della società, nella prospettiva che

entro il 31.12.2017 si definiscano positivamente tutte le azioni previste

nella nota del D.G. Salute del 13/10/2017, prot. n. 674399, i cui

contenuti sono stati integralmente accettati dal Consiglio di

Amministrazione della società nella medesima riunione consiliare;

- approvazione del piano industriale 2018-2020 della società, redatto

nell'ipotesi che il socio di maggioranza della consortile diventi

l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II", con i conseguenti

effetti sinergici in termini di gestione strategica ed operativa;

RITENUTO che è interesse delle parti condividere un percorso amministrativo che

consenta di ottimizzare l'azione di ciascuno per il perseguimento delle finalità di

pubblico interesse sopra delineate e per la realizzazione di elevate sinergie nelle

attività clinico-assistenziali, formative, di ricerca clinica e di ricerca applicata nel

campo biomedico, con particolare riferimento alla biologia molecolare ed alle

biotecnologie avanzate, nei servizi ad alta tecnologia a supporto della ricerca,

basati su piattaforme tecnologiche di ultima generazione di genomica e post-

genomica, con applicazioni in ambito oncologico (prevenzione, diagnosi e terapie dei tumori solidi e non), nelle malattie genetiche ereditarie ed acquisite, incluse quelle rare e metaboliche, nello screening neonatale esteso (SNE) delle malattie metaboliche ereditarie nonché della fibrosi cistica.

RITENUTO, altresì, che l'azione sinergica delle parti interessate potrebbe anche consentire la produzione di farmaci biotecnologici e di cellule staminali per terapie avanzate nonché la realizzazione di significative innovazioni nel campo della riabilitazione cardiologica.

Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, tra le Parti firmatarie del presente atto si esprime la seguente intesa:

1) Le parti si impegnano a condividere un percorso amministrativo che consenta di ottimizzare l'azione di ciascuno per il perseguimento delle finalità di pubblico interesse delineate in narrativa e per la realizzazione di elevate sinergie nelle attività clinico-assistenziali, di ricerca clinica e di ricerca applicata nel campo biomedico, con particolare riferimento alla biologia molecolare ed alle biotecnologie avanzate, nei servizi ad alta tecnologia a supporto della ricerca, basati su piattaforme tecnologiche di ultima generazione di genomica e post-genomica, con applicazioni in ambito oncologico (prevenzione, diagnosi e terapie dei tumori solidi e non), nelle malattie genetiche ereditarie ed acquisite, incluse quelle rare e metaboliche, nello screening neonatale esteso (SNE) delle malattie metaboliche ereditarie nonché della fibrosi cistica.

Le parti precisano che gli impegni di seguito indicati, come dettagliati ai punti 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) sono subordinati all'esito positivo e senza riserve della "procedura di revisione concordata" – sopradescritta alla lettera i) del PRESO

ATTO – svolta da primaria società di revisione, avente ad oggetto la debitoria

risultante dalla situazione economico-patrimoniale della società Ceinge

Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l. aggiornata al 31.10.2017.

2) L'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e la società Ceinge Biotecnologie

Avanzate S.c. a r.l., a seguito della formalizzazione degli atti di competenza

della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del

Sistema Sanitario Regionale e dello stesso Ceinge finalizzati ad estinguere tutte

le controversie – giudiziarie e stragiudiziarie – pendenti, si impegnano a

sottoscrivere, entro quaranta giorni dalla data di stipula del presente Protocollo

d'intesa, e purché in possesso della documentazione comprovante l'esito

positivo di-quanto stabilito nella corrispondenza e nel verbale del CdA citati alle

precedenti lettere h) e i), l'atto di proroga del contratto di locazione

ultranovenale del 3 dicembre 1999 del notaio Paolo Aponte di Napoli, ivi

registrato il 15 dicembre 1999, rep. n. 5055, raccolta n. 1827, in modo da

prevedere che la durata della locazione venga fissata in ulteriori trenta anni a

decorrere dalla data dell'atto di proroga contrattuale.

3) La Regione Campania si impegna ad adottare, entro venti giorni dalla data

dell'atto di proroga del contratto di locazione descritto al precedente punto 2),

l'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della propria partecipazione

indiretta ex art.1, comma 2, decreto legislativo n. 175 del 19.08.2016 nel

capitale della società Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l., nel rispetto di

quanto espressamente previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto

legislativo n. 175 del 19.08.2016, con particolare riferimento alla disciplina

dettata in materia di alienazione di partecipazioni sociali effettuata mediante

negoiazione con un singolo acquirente.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II", al fine di conseguire le sinergie richiamate nelle premesse del presente Protocollo, si impegna ad adottare, entro venti giorni dalla data dell'atto di proroga del contratto di locazione descritto al precedente punto 2), l'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto delle partecipazioni nel capitale della società Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l. attualmente possedute dalla società Sviluppo Campania S.p.A., nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 19.08.2016.

La società Sviluppo Campania S.p.A., in linea con l'indirizzo politico-strategico del socio unico Regione Campania, e l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II", si impegnano a stipulare il conseguenziale negozio di cessione delle quote nella società Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l. entro trenta giorni dalla data dell'atto di proroga del contratto di locazione descritto al precedente punto 2).

4) L'Università degli Studi di Napoli "Federico II" afferma formalmente di voler mantenere il proprio *status* di socio di minoranza della società Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l., dichiarandosi al contempo disponibile ad acquisire le quote dei soci Città Metropolitana di Napoli, Comune di Napoli e Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Napoli, laddove tali enti manifestassero l'intenzione di cedere la propria partecipazione nella società Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l., anche in virtù delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 175 del 19.08.2016, in materia di partecipazioni non strategiche, rispetto alle finalità istituzionali degli enti proprietari. Le condizioni dell'eventuale acquisto saranno definite con successivi accordi tra le parti.

5) La società Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l. si impegna ad attivare

tempestivamente la procedura statutaria di ammissione dell'Azienda

Ospedaliera Universitaria "Federico II" quale nuovo socio della società

consortile.

6) L'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II", una volta acquisita la quota

del 60% del capitale della società Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l.,

integrerà l'operatività di tale società nella programmazione della propria attività

gestionale, assicurando anche le funzioni di supporto e alta consulenza

scientifica alle altre aziende sanitarie pubbliche regionali, già oggetto dei

Protocolli d'intesa tra la Regione Campania e la menzionata società consortile,

il tutto in virtù di apposita convenzione da stipularsi tra l'Azienda Ospedaliera

Universitaria "Federico II" e la società Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l.,

finalizzata a disciplinare le modalità di collaborazione strategica tra i due enti,

secondo quanto previsto nel piano industriale 2018-2020 della società.

7) La Regione Campania si impegna a promuovere il ruolo della società Ceinge

Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l., come integrato nella programmazione

dell'attività gestionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II", quale

centro regionale di riferimento per la genetica molecolare, nell'ambito della

istituenda Rete Regionale della Genetica Medica e Diagnostica.

8) Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a quanto in esso indicato. I

dettagli e le modalità operative saranno disciplinati e definiti in successivi e

appositi atti attuativi.

9) Le Parti convengono che il presente Protocollo d'intesa ha la durata di un

anno.

10) Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione agli

impegni assunti con il presente Protocollo d'intesa, le Parti convengono di

attivare un tentativo di bonario componimento, prima di adire la competente

Autorità Giudiziaria.

Napoli, _____